



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 31 gennaio 2023  
(OR. en)

5534/23

LIMITE

CORLX 77  
CFSP/PESC 110  
RELEX 69  
COEST 59  
FIN 61

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto:           REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

---

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO**

del ...

**che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive  
relative ad azioni che compromettono o minacciano  
l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 14,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

---

<sup>1</sup> GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6.

considerando quanto segue:

- (1) Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 269/2014.
- (2) A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-714/20<sup>1</sup>, una voce dovrebbe essere soppressa dall'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

---

<sup>1</sup> Sentenza del Tribunale (Quinta sezione) del 26 ottobre 2022, *Dmitry Vladimirovich Ovsyannikov contro Consiglio dell'Unione europea*, causa T-714/20, ECLI:EU:T:2022:674.

*Articolo 1*

L'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a , il ...

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---

## ALLEGATO

Nell'allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 "Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 2", alla rubrica "Persone", la voce relativa alla persona seguente è soppressa:

161. Dmitry Vladimirovich OVSYANNIKOV.

---